

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

18 aprile 2013 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 6 all'ordine del giorno: *“Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 10 (Diritto d'intervento in Assemblea), 11 (Modalità di svolgimento delle Assemblee), 13 (Consiglio d'Amministrazione della Società), 15 (Competenze del Consiglio d'Amministrazione della Società – Quorum deliberativo), 17 (Collegio Sindacale), 21 (Bilancio della Società), 22 (Ripartizione degli utili d'esercizio), 24 (Domicilio dei Soci), 26 (Disposizione finale); introduzione di un nuovo articolo 17) (Operazioni con parti correlate), con conseguente rinumerazione dell'intero testo di statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”*

Signori Azionisti,

come noto, il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 27 del 27 gennaio 2010 ha introdotto importanti novità nell'ordinamento in tema diritti degli azionisti di società quotate. Sulla materia, nel corso del 2012, è intervenuto il Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91 che ha apportato al D. Lgs. N. 27 sopra citato alcune modifiche ed integrazioni per meglio disciplinare, alla luce dell'esperienza trascorsa nel periodo, alcuni aspetti legati al funzionamento dell'assemblea con l'obiettivo di favorire maggiormente la partecipazione degli azionisti alla vita della società e l'esercizio del diritto di voto.

Sempre nel corso del 2012 è entrata in vigore la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sull' "equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo" che ha novellato il Testo Unico della Finanza (artt. 147-ter, comma 1 ter, e 148, comma 1 bis), richiedendo agli emittenti quotati l'introduzione di disposizioni statutarie che assicurino l'equilibrio tra i generi in sede di riparto degli amministratori o dei sindaci da eleggere. A tal fine, la disciplina attuativa Consob, ovvero il nuovo art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, ha stabilito nel dettaglio quali aspetti gli statuti debbano disciplinare, in particolare: le modalità di formazione delle liste, nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi sociali e le modalità di sostituzione di amministratori e sindaci venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi nella composizione degli organi stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle disposizioni statutarie vigenti, oltre a tener conto ove necessario delle sopra citate novità normative, in forza delle quali vengono proposte alla Vostra approvazione alcune modifiche agli **articoli 13** (Consiglio di Amministrazione) e **17** (Collegio Sindacale), oltre alle Disposizioni finali di raccordo (**art. 26**), ha, altresì, ritenuto opportuno sottoporre all'esame dell'Assemblea alcuni ulteriori adeguamenti di carattere facoltativo ai medesimi articoli e ad altri (**artt.10 e 11** disciplinanti le Assemblee, **artt. 21 e 22** sul Bilancio e utili di esercizio e **art. 24** sul domicilio dei soci), finalizzati nel complesso ad una semplificazione delle relative disposizioni o ad una loro miglior formulazione o integrazione in aderenza alle norme di legge o regolamentari vigenti.

Infine, in conseguenza dell'adozione della nuova "Procedura per le operazioni con Parti Correlate" approvata in data 31 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea le modifiche statutarie conseguenti alle scelte adottate dalla Società, e previste nella Procedura stessa, in materia di operazioni con parti correlate urgenti e operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a fronte di parere negativo o con rilievi da parte degli amministratori indipendenti. A tal fine si propone di introdurre nello Statuto il nuovo **articolo 17** "Operazioni con parti correlate".

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato ("A"), che pone a raffronto l'attuale testo dello Statuto, le modifiche proposte e le relative motivazioni.

In conseguenza delle variazioni prospettate, si sottopone alla Vostra approvazione l'adozione del nuovo testo di Statuto modificato e conseguentemente rinumerato.

Si segnala, da ultimo, che le modifiche allo Statuto proposte non rientrano tra quelle che, ai sensi delle norme di legge vigenti, attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative deliberazioni.

Lissone, 27 febbraio 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

El Towers S.p.A.

Proposta di modifiche statutarie

Glossario

- Codice Civile
- D.Lgs. n. 58 / 98 e successive modifiche e integrazioni (TUF)
- Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/98 in materia di emittenti (deliberazione n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni) (RE)
- Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/98 in materia di mercati (deliberazione n. 16191/07 e successive modifiche ed integrazioni) (RM)
- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di “Operazioni con parti correlate” (RPC)
- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di Revisione legale dei conti

STATUTO EI TOWERS S.P.A.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO	MOTIVAZIONI
DENOMINAZIONE Articolo 1) E' costituita una Società per azioni denominata: " EI Towers S.p.A. " ovvero in forma abbreviata "EIT S.p.A."	DENOMINAZIONE Articolo 1) E' costituita una Società per azioni denominata: " EI Towers S.p.A. " ovvero in forma abbreviata "EIT S.p.A."	
SEDE Articolo 2) La Società ha sede in Lissone. La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, nonché uffici tecnici e di servizio, sia in Italia che all'estero.	SEDE Articolo 2) La Società ha sede in Lissone. La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, nonché uffici tecnici e di servizio, sia in Italia che all'estero.	
DURATA DELLA SOCIETÀ' Articolo 3) La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge.	DURATA DELLA SOCIETÀ' Articolo 3) La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge.	
OGGETTO Articolo 4) La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società e/o enti di partecipazione, delle attività di: 1. progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni; l'offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il "broadcast" televisivo, le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione; le attività di servizi e consulenza nelle telecomunicazioni e nel multimediale; 2. progettazione, costruzione, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione. La Società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di	OGGETTO Articolo 4) La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società e/o enti di partecipazione, delle attività di: 1. progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni; l'offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il "broadcast" televisivo, le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione; le attività di servizi e consulenza nelle telecomunicazioni e nel multimediale; 2. progettazione, costruzione, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione. La Società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di	

materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con l'esclusione di ogni attività professionale riservata. Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà: - assumere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; - provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività; - compiere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie, reali comprese.	materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con l'esclusione di ogni attività professionale riservata. Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà: - assumere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; - provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività; - compiere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie, reali comprese.	
CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI Articolo 5) A) Il capitale sociale è fissato in Euro 2.826.237,70 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta) suddiviso in numero 28.262.377 (ventottomilioniduecentosessantaduemilatrecentosettantasette) azioni ordinarie da nominali 10 (dieci) centesimi di Euro cadauna. B) In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo del codice civile. C) Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. D) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali, a titolo esemplificativo, azioni	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI Articolo 5) A) Il capitale sociale è fissato in Euro 2.826.237,70 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta) suddiviso in numero 28.262.377 (ventottomilioniduecentosessantaduemilatrecentosettantasette) azioni ordinarie da nominali 10 (dieci) centesimi di Euro cadauna. B) In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo del codice civile. C) Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. D) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali, a titolo esemplificativo, azioni	

correlate, azioni privilegiate, azioni di risparmio, etc.) nonché obbligazioni, anche convertibili o "cum warrant", "warrants" a norma di legge e con le modalità di legge. E) I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti, nel rispetto della vigente normativa. F) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante emissione di speciali categorie di azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2349 del cod. civ.	correlate, azioni privilegiate, azioni di risparmio, etc.) nonché obbligazioni, anche convertibili o "cum warrant", "warrants" a norma di legge e con le modalità di legge. E) I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti, nel rispetto della vigente normativa. F) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante emissione di speciali categorie di azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2349 del cod. civ.	
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Articolo 6) Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte in conformità alla vigente normativa.	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Articolo 6) Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte in conformità alla vigente normativa.	
OBBLIGAZIONI Articolo 7) La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative che al portatore, anche con garanzia ipotecaria.	OBBLIGAZIONI Articolo 7) La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative che al portatore, anche con garanzia ipotecaria.	
ASSEMBLEE - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 8) A) Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. B) Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni Assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di legge.	ASSEMBLEE - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 8) A) Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. B) Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni Assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di legge.	
MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE Articolo 9) A) Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, le assemblee sociali sono convocate dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia in altro luogo purché nell'Unione	MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE Articolo 9) A) Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, le assemblee sociali sono convocate dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia in altro luogo purché nell'Unione	

Europea, ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge. B) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. C) Nell'avviso dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge. D) Nell'avviso di convocazione può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione. E) Ove la normativa vigente prescriva la pubblicazione su quotidiano, l'avviso di convocazione è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. F) In caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma comunque non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 21	Europea, ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge. B) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. C) Nell'avviso dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge. D) Nell'avviso di convocazione può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione. E) Ove la normativa vigente prescriva la pubblicazione su quotidiano, l'avviso di convocazione è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. F) In caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma comunque non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 22.	<i>Mero adeguamento all'articolo 22 dello Statuto (Bilancio della Società), così come rinumerato.</i>
DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 10) A) L'intervento in assemblea è regolato dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto. Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. B) Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, secondo le modalità previste dalla	DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 10) A) L'intervento in assemblea è regolato dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto. Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. B) Colui al quale Coloro ai quali spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche	<i>Miglior formulazione del paragrafo B) al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea.</i>

normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. C) La società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.	non azionista, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La delega può essere notificata alla Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari. C) La società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.	
MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE Articolo 11) A) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti secondo il numero di voti a ciascuno spettante. B) Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea su proposta del Presidente può nominare anche uno o più scrutatori. C) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. D) Lo svolgimento delle Assemblee dei soci è disciplinato dal Regolamento Assembleare. E) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.	MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE Articolo 11) A) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti secondo il numero di voti a ciascuno spettante. B) Il presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, qualora non sia affidata a un notaio nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno, da un segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea su proposta del Presidente può nominare anche uno o più scrutatori. C) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. D) Lo svolgimento delle Assemblee dei soci è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. E) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità indicate dalla legge, che viene firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o dal Notaio e che viene redatto secondo	<i>Miglior formulazione delle lettere B), D), E) e introduzione della lettera F) al fine di meglio ribadire il mantenimento della competenza dell'Assemblea anche sulle materie attribuite dallo statuto all'organo amministrativo.</i>

	le modalità indicate dalla legge. F) L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 15 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.	
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Articolo 12) A) La validità della costituzione delle assemblee e delle loro deliberazioni è regolata dalla legge. B) In particolare, in caso di convocazione unica si applicano le maggioranze di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ., secondo periodo. C) L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Articolo 12) A) La validità della costituzione delle assemblee e delle loro deliberazioni è regolata dalla legge. B) In particolare, in caso di convocazione unica si applicano le maggioranze di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ., secondo periodo. C) L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.	
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' Articolo 13) A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale	CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' Articolo 13) A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale	

sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale. D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione. E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa. Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista può presentare o concorrere a	sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale. D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione. E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa. Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista può presentare o concorrere a	
--	---	--

presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero in unica convocazione. La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel	presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'attestazione dell'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o, ovvero in unica convocazione, ovvero nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di convocazioni successive alla prima. La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel	<i>Miglior formulazione del capoverso in aderenza a quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 6 RE in merito all'elezione dei sindaci.</i> <i>Miglior formulazione sull'indipendenza dei candidati amministratori e adeguamento agli articoli 147-ter, comma 1-bis TUF (deposito liste anche tramite mezzi di comunicazione a distanza) e 126 TUF (termini per presentazione liste in caso di convocazioni successive alla prima) così come da ultimo modificati.</i>
---	--	---

termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche, ed ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata. Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa. Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue: i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo	termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti ehe fossero eventualmente prescritti per le rispettive cariche, ed ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile. dalle norme di legge e di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea ai fini del rispetto delle norme di legge in materia di equilibrio tra generi. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata. Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa. Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue: i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo	<i>Adeguamento all'articolo 144-sexies, comma 4 RE lett. B) (dichiarazioni assenza di rapporti di collegamento).</i> <i>Miglior formulazione del capoverso anche in aderenza all'articolo 144-novies, comma 1 lett. b) RE (in tema di requisiti di indipendenza).</i> <i>Introduzione del presente capoverso in aderenza all'articolo 144-undecies.1, comma 2 RE (in tema di equilibrio tra i generi).</i> <i>Previsione raccolta nel terzo capoverso del presente paragrafo F).</i>
--	---	--

con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.	con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme di legge e di regolamento per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalle norme di legge e di regolamento in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 di indipendenza stabiliti dalle norme di legge e di regolamento pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio non risulti composto dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, sarà sostituito dal	<i>Miglior formulazione con rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.</i> <i>Introduzione del presente capoverso in adeguamento all'articolo 144-undecies.1, comma 2 RE (in tema di equilibrio tra i generi).</i>
---	--	--

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da	primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi; qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista di minoranza (semprech� recante un numero di candidati pari o superiore a tre). Qualora infine detta procedura le suddette procedure non assicurino la nomina di un numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza e/o del genere meno rappresentato pari al numero minimo stabilito dalle norme di legge e di regolamento, il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati necessari requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da	<i>Miglior formulazione del presente capoverso al fine del rispetto delle norme di legge in materia di equilibrio tra generi.</i> <i>Miglior formulazione dei successivi capoversi al fine del rispetto delle norme di legge in materia di equilibrio tra generi.</i>
---	--	---

sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.	sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.	
RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE Articolo 14) A) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno. B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché le materie poste all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi telematici, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni,	RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE Articolo 14) A) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno. B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché le materie poste all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi telematici, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni,	

la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. D) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge. Il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei Consiglieri. E) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.	la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. D) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge. Il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei Consiglieri. E) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.	
COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' - QUORUM DELIBERATIVO Articolo 15) A) Il Consiglio di Amministrazione è nei limiti dell'oggetto sociale, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le deliberazioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ., anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506 ter del cod. civ., nel rispetto dei limiti di legge. B) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri (amministratore/i delegato/i), nominare uno o più direttori generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, inclusa la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di direttore generale	COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' - QUORUM DELIBERATIVO Articolo 15) A) Il Consiglio di Amministrazione è nei limiti dell'oggetto sociale, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le deliberazioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ., anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506 ter del cod. civ., nel rispetto dei limiti di legge. B) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri (amministratore/i delegato/i), nominare uno o più direttori generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, inclusa la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di direttore generale	

all'amministratore delegato o a ciascuno degli amministratori delegati. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Nel caso di costituzione di un comitato esecutivo, per la validità delle deliberazioni del medesimo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della costituzione di ciascun comitato e/o commissione il numero dei membri ed i compiti ad essi attribuiti. C) Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il potere di eleggere uno o più vice presidenti, di nominare e revocare uno o più amministratori delegati ed i procuratori. D) La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato. E) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2388 del cod. civ. F) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce	all'amministratore delegato o a ciascuno degli amministratori delegati. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Nel caso di costituzione di un comitato esecutivo, per la validità delle deliberazioni del medesimo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della costituzione di ciascun comitato e/o commissione il numero dei membri ed i compiti ad essi attribuiti. C) Qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società. D) Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il potere di eleggere uno o più vice presidenti, di nominare e revocare uno o più amministratori delegati ed i procuratori. E) La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato. F) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2388 del cod. civ. G) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce	<i>Introduzione della previsione (paragrafo C) di sostituzione del Presidente nel caso in cui lo stesso venga meno per qualsiasi causa in corso di mandato in linea con quanto previsto al precedente articolo 13 paragrafo D). Conseguente rinumerazione dei successivi paragrafi.</i>
---	---	--

tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al presidente del Collegio Sindacale. G) Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di: a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada; b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.	tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al presidente del Collegio Sindacale. H) Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di: a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada; b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.	
RAPPRESENTANZA LEGALE Articolo 16) La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al/ai Vice Presidente/i, in via disgiunta tra loro, se nominato/i; spettano altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato/i, in via disgiunta tra loro, nonché agli altri Amministratori che abbiano ricevuto delega di poteri dal Consiglio.	RAPPRESENTANZA LEGALE Articolo 16) La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al/ai Vice Presidente/i, in via disgiunta tra loro, se nominato/i; spettano altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato/i, in via disgiunta tra loro, nonché agli altri Amministratori che abbiano ricevuto delega di poteri dal Consiglio.	

	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Articolo 17) A) Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la disciplina delle operazioni con parti correlate si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia. B) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. C) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso si applica quanto previsto dal precedente paragrafo B). D) Le operazioni con parti correlate, che non siano di	<i>Introduzione del nuovo articolo 17 sulle operazioni con parti correlate in ottemperanza alle scelte adottate dalla Società con la nuova Procedura sulle operazioni con parti correlate approvata dal CdA il 31 ottobre 2012. Conseguente rinumerazione dei successivi articoli.</i> <i>Richiamo introduttivo alla "Procedura per le operazioni con Parti Correlate.</i> <i>La Procedura consente di adottare, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola statutaria, il procedimento assembleare c.d. "Whitewash" previsto dall'art. 11, commi 2 e 3 del RPC Consob; tale procedimento consente di superare il parere contrario o con rilievi del Comitato controllo e rischi al compimento di un' operazione di maggiore rilevanza di competenza dell'assemblea, con delibera assembleare assunta con le maggioranze di legge purché la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.</i> <i>Il procedimento "Whitewash" può essere azionato anche per operazioni con parti correlate di competenza consiliare, a fronte di parere contrario o con rilievi del Comitato controllo e rischi. In tal caso il Consiglio di Amministrazione può sottoporre l'operazione all'autorizzazione dell'Assemblea che delibera con le stesse maggioranze descritte nella nota precedente.</i> <i>La disciplina introdotta dall'articolo 13, comma 6, del</i>
--	--	---

	competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.	RPC Consob per le operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza prevede che tali operazioni possano essere concluse con una procedura semplificata se è prevista in Statuto esplicita declaratoria autorizzativa.
COLLEGIO SINDACALE Articolo 17) A) Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti. B) I sindaci sono nominati dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi albi professionali. Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti da norme di legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili per un periodo non inferiore a 3 anni. Possono essere nominati sindaci i soggetti che non abbiano i requisiti di cui sopra nei limiti consentiti, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ad Euro 2.000.000	COLLEGIO SINDACALE Articolo 18) A) Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 32 (due-tre) membri supplenti. B) I sindaci sono nominati dall'assemblea, — I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. La loro retribuzione è determinata dall'assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi albi professionali. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti da norme di legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili per un periodo non inferiore a 3 anni. Possono essere nominati sindaci i soggetti che non abbiano i requisiti di cui sopra nei limiti consentiti, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ad Euro 2.000.000	<i>Ampliamento del numero dei sindaci supplenti al fine di garantire il rispetto delle norme di legge sull'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio Sindacale.</i> <i>Miglior formulazione e snellimento del paragrafo B) che rende omnicomprensivi tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di sindaco e in aderenza con le norme relative alla determinazione degli onorari per i componenti il Collegio Sindacale.</i>

(duemilioni), ovvero; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa, ovvero; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività di impresa. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale citato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono le materie e i settori "technology", "media" e "telecomunicazioni". Non possono essere nominati sindaci altresì coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa o disposizione regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza, inclusi i limiti al cumulo di cariche stabiliti da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. C) La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dal paragrafo D) che segue al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. D) A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale	(duemilioni), ovvero; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa, ovvero; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività di impresa. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale citato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono le materie e i settori "technology", "media" e "telecomunicazioni". Non possono essere nominati sindaci altresì coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa o disposizione regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza, inclusi i limiti al cumulo di cariche stabiliti da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. C) La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dal paragrafo D) che segue al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. D) A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Le liste, nella sezione dei sindaci effettivi e in quella dei sindaci supplenti, devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale	<i>Introduzione del presente capoverso in adeguamento all'articolo 144-undecies.1, comma 2 RE (in tema di equilibrio tra i generi).</i>
---	--	--

eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate da un'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al capoverso precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.	eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista.Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate da un'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di convocazioni successive alla prima e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro tempore vigenti. La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al capoverso precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.	<i>Miglior formulazione del capoverso in aderenza a quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 6 RE in merito all'elezione dei sindaci.</i> <i>Adeguamento agli articoli 147-ter, comma 1-bis TUF (deposito liste anche tramite mezzi di comunicazione a distanza) e 126 TUF (termini per presentazione liste in caso di convocazioni successive alla prima) così come da ultimo modificati.</i>
--	---	---

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dall'ottavo capoverso della presente lettera D), all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente dalla normativa vigente per le rispettive tali cariche, unitamente ad ogni altro documento richiesto dalla normativa applicabile. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata. Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati	Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dall'ottavo capoverso nono capoverso della presente lettera D), all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente dalla normativa vigente per le rispettive tali cariche i membri del Collegio Sindacale, unitamente ad ogni altro documento richiesto dalla normativa applicabile. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata. Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati,	<i>Mero adeguamento.</i> <i>Adeguamento all'articolo 144-sexies, comma 4, lett. b) RE (dichiarazioni assenza di rapporti di collegamento).</i> <i>Miglior formulazione del presente capoverso in aderenza all'articolo 144-sexies, comma 4 RE in merito all'elezione dei Sindaci.</i> <i>Previsione raccolta nel sesto capoverso del presente paragrafo D).</i>
---	--	---

della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista dei supplenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista dei supplenti che risulterà seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non	elencati in ordine progressivo, della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato in ordine progressivo della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato, i primi due candidati in ordine progressivo, tra i supplenti della lista dei supplenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato in ordine progressivo tra i supplenti della lista dei supplenti che risulterà seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, anche in materia di equilibrio tra i generi, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In caso di presentazione di due o più liste, la presidenza spetta al primo candidato sindaco effettivo, elencato in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa a maggioranza relativa. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente eletto al primo posto appartenente alla della medesima lista del sindaco sostituito, purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra il candidato sindaco supplente eletto al secondo posto della medesima lista. Qualora sia stata presentata una sola lista, nell'ipotesi di sostituzione del presidente, il Collegio sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo presidente che resta in carica fino alla prima assemblea che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale. Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non	<i>Miglior formulazione delle previsioni sull'elezione dei Sindaci in caso di presentazione di più liste.</i> <i>Introduzione del ballottaggio come criterio di elezione dei sindaci in caso di parità di voti fra più liste nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di composizione del Collegio Sindacale.</i> <i>Miglior formulazione delle previsioni sull'elezione del Presidente del Collegio Sindacale in caso di presentazione di più liste.</i> <i>Introduzione del presente capoverso per disciplinare l'elezione del Collegio Sindacale in caso di presentazione di una sola lista.</i> <i>Adeguamento all'articolo 144-undecies.1, comma 2 RE (in tema di equilibrio tra i generi) nei casi di sostituzione dei sindaci.</i> <i>Introduzione del presente capoverso per disciplinare la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale nel caso di presentazione di una sola lista.</i> <i>Miglior formulazione del presente capoverso per</i>
---	---	--

sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., dovrà scegliere, con le maggioranze di legge, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; qualora non sussistano nominativi disponibili l'assemblea provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge. Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista. E) Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza, in videoconferenza o con altri mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	sono nominati con il procedimento del voto di lista, In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo presidente vengono nominati dall'assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge anche in materia di equilibrio tra generi. L'assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., dovrà scegliere, con le maggioranze di legge, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; qualora non sussistano nominativi disponibili l'assemblea provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge. Il tutto nel rispetto delle norme sull'equilibrio tra i generi. Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista. E) Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza, in videoconferenza o con altri mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. F) I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.	<i>l'elezione del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di composizione del Collegio Sindacale.</i> <i>Mero rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di composizione del Collegio Sindacale nei casi di nomina assembleare di integrazione dello stesso.</i> <i>Previsione raccolta nel sesto capoverso del paragrafo D).</i> <i>Introduzione della lettera F) anche alla luce del D. Lgs. 39/2010.</i>
---	--	--

REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 18) La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale. La durata dell'incarico, i compiti e le prerogative del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti sono regolati dalla legge.	REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 19) La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale. La durata dell'incarico, i compiti e le prerogative del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti sono regolati dalla legge.	
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 19) A) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio, non vincolante, del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. B) Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti. C) Il preposto dovrà possedere: - una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. D) Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 20) A) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio, non vincolante, del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. B) Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti. C) Il preposto dovrà possedere: - una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. D) Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.	
ESERCIZIO SOCIALE Articolo 20) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	ESERCIZIO SOCIALE Articolo 21) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	

BILANCIO DELLA SOCIETA' Articolo 21) A) Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998. B) La relazione di revisione redatta dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti e la relazione redatta dal Collegio Sindacale sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.	BILANCIO DELLA SOCIETA' Articolo 22) A) L'organo amministrativo redige e mette a disposizione del pubblico la Relazione finanziaria annuale a norma di legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998. B) La relazione di revisione redatta dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti e la relazione redatta dal Collegio Sindacale sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.	<i>Semplificazione in aderenza all'articolo 154-ter, comma 1 TUF.</i>
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO Articolo 22) A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti: 1. il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 2. il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. B) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433 bis cod. civ. e dall'articolo 158 D. Lgs. 58/1998. C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.	RIPARTIZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO Articolo 23) A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti: 1. il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 2. il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. B) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge pro tempore vigenti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433 bis cod. civ. e dall'articolo 158 D. Lgs. 58/1998. C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.	<i>Semplificazione in aderenza alla normativa vigente sul pagamento dei dividendi.</i>

SCIoglimento della Società' Articolo 23) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni.	SCIoglimento della Società' Articolo 24) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni.	
DOMICILIO DEI SOCI Articolo 24) A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci. B) Ogni azionista, dovrà sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.	DOMICILIO DEI SOCI Articolo 25) A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci. B) Ogni azionista, dovrà sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.	Mera semplificazione.
RECESSO Articolo 25) Il diritto di recesso è disciplinato dalla normativa vigente. Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della Società.	RECESSO Articolo 26) Il diritto di recesso è disciplinato dalla normativa vigente. Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della Società.	
DISPOSIZIONE FINALE Articolo 26) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D. Lgs. 58/1998.	DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27) A) Le disposizioni degli articoli 13 e 18 del presente statuto volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012. B) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D. Lgs. 58/1998.	Introduzione del paragrafo A) con esplicito riferimento a quanto previsto dalla L. n. 120 del 12 luglio 2011 in merito alla durata del criterio relativo all'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo. Mera riformulazione.